

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 1710 DEL 27/07/2010

**OGGETTO:** Contratto di collaborazione con la Dott.ssa Maccioni Anna Maria, per l'attività di Psicologo da prestarsi nell'ambito del "Progetto biennale per interventi di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe."

L'anno duemiladue addì ventisette del mese di luglio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL COMMISSARIO**

*Dott. Giovanni Antonio Fadda*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n° 1153 del 03 settembre 2007 di approvazione del "Progetto biennale per interventi di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe";
- VISTA** la nota prot. n° 2037 del 2 ottobre 2009, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna che dispone il finanziamento del progetto di cui sopra;
- VISTA** la deliberazione del Commissario n° 522 del 18 giugno 2009 con la quale veniva indetta una pubblica selezione, per soli titoli per Dirigente Psicologo;
- VISTA** la deliberazione del Commissario n° 569 del 16 marzo 2010, di ammissione dei Candidati e contestuale approvazione della graduatoria di merito della suddetta selezione;
- ATTESO** che, con telegramma, questa Azienda ha formalmente invitato i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra a comunicare la propria disponibilità ad accettare l'incarico in oggetto;
- PRESO ATTO** della disponibilità della candidata, Dott.ssa Maccioni Anna Maria, collocata al 19° posto della suddetta graduatoria, ad accettare l'incarico in oggetto;
- CONSTATATO** che ai candidati collocati dal 1° al 18° posto è già stato conferito incarico o, formalmente interpellati, non hanno fatto pervenire comunicazioni o hanno espressamente rinunciato all'incarico in oggetto;
- VISTI:** il D.lvo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L.R. 28 luglio 2006, n. 10;  
il vigente C.C.N.L. della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N.

Per i motivi sopra espressi:

## **DELIBERA**

- di stipulare con la Dott.ssa Maccioni Anna Maria, nata a Bultei il 26 maggio 1964, un contratto di collaborazione per l'esercizio dell'attività di Psicologo, da prestarsi nell'ambito del "Progetto biennale per interventi di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe";

- di approvare lo schema del contratto relativo all'incarico di cui sopra, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana




IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda



n. 493

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dott. ssa Giovanna Puzzi



lp

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 28/07/2010 che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 28/07/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 – OLBIA**

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
PER DISCIPLINARE L'ATTIVITA' DI PSICOLOGO  
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 DI  
OLBIA.**

\*\*\*\*\*

Il giorno        del mese di Luglio dell'anno 2010, presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 - P.I. 01687160901, sita in Olbia in Via Bazzoni - Sircana n. 2-2/A

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01.09.1937, domiciliato per la carica che ricopre in Olbia, Via Bazzoni-Sircana n. 2-2/A in qualità di datore di lavoro

E

La Dott.ssa Maccioni Anna Maria nata a Bultei il 26.02.1964 e residente a Sassari in Via Monti di Iesgja n° 4, C.F. MCCNMR64B66B264e, P.I. 01838980900.

PREMESSO CHE

- la deliberazione n° 1153 del 03 Settembre 2007, inerente l'attuazione di un "progetto biennale per interventi di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe" finalizzato ad ampliare e diffondere la conoscenza del fenomeno del consumo di nuove droghe nel mondo giovanile, sensibilizzando diverse agenzie presenti sul territorio, coinvolte a vario titolo nelle attività ricreative, promuovendo stili di vita sani e un divertimento sicuro e di qualità attraverso azioni basate su messaggi in positivo che sottolineano la responsabilità delle scelte ed evitano di veicolare allarmismi basati esclusivamente su messaggi di divieto;

- al fine del completamento del succitato progetto nell'ambito del DSMD Servizio Dipendenze (SER-D) si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un professionista al fine di garantire una adeguata assistenza ai soggetti affetti da simili disturbi;
- il progetto presentato a questa Azienda Sanitaria ha come Responsabile scientifico il Dott. Carai Salvatore;
- che il professionista sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta al curriculum formativo e professionale prodotto;
- che il professionista innanzi costituitosi, ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente collaborazione, che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro impartite dal Responsabile del progetto;
- il sanitario sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta e, segnatamente: del Diploma di Laurea in Psicologia, iscrizione all'Ordine degli Psicologi;
- che il professionista innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n° 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite dal Responsabile del progetto;
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2;
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del

collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del Committente, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

Il professionista sopra costituito si impegna con il presente contratto a prestare la propria attività presso il DSMD – Servizio Dipendenze (SER-D)- dell'ASL n. 2 di Olbia secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del Servizio, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione consisterà nello svolgimento di ogni prestazione di carattere medico necessaria all'espletamento del Progetto ed individuata dal Responsabile del Progetto medesimo.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della Azienda Sanitaria Locale n°2.

#### **ART. 2**

Le parti danno atto, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lvo n. 276/03, che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel Progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

#### **ART. 3**

Le parti convengono che, alla luce del progetto, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto, in relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del progetto medesimo.

#### **ART. 4**

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuata presso il DSMD – Servizio Dipendenze (SER-D)- dell'ASL n. 2 di Olbia.

#### **ART. 5**

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al professionista qui costituito un compenso lordo pari a € 12.000,00 annue (diconsi euro dodicimila/00) per due anni, che verrà corrisposto al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti.

Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'Azienda Sanitaria Locale n° 2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### **ART. 6**

All'atto dell'erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della presente convenzione, in quanto erogati a professionista iscritto all'ENPAP, non sono soggetti all'applicazione del contributo INPS di cui alla Legge n. 335/95 in misura ridotta.

#### **ART. 7**

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 8**

La documentazione della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del Progetto.

#### **ART. 9**

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

#### **ART. 10**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett. c bis), del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e viene conferito ai sensi e per gli effetti del titolo VII, capo I del Dlgs n. 27/2003 in applicazione della Legge 30 del 2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", e dell'art. 409 n. 3 del C.P.C. trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione. Per quello che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e gravidanza, si richiamano integralmente i contenuti del D.lgs n. 267/2003.

#### **ART. 11**

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato.
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con Istituzioni Pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende Sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende Sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;

- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;
- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91;
- di non essere iscritto al corso biennale di formazione specifica in medicina generale.

#### **ART. 12**

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso del presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### **ART. 13**

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano tra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della Legge n. 675/96 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### **ART. 14**

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà una durata di due anni a decorrere dal \_\_\_\_\_ e si articolerà dal Venerdì al Sabato, dalle ore 24 alle ore 4 del mattino.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del

Responsabile della Struttura, venga valutata negativamente dal  
committente.

**ART. 15**

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente  
convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo  
contenuta nel Titolo III, Libro V del Codice Civile.

**IL PROFESSIONISTA**

Dott.ssa Maccioni Anna Maria

**IL COMMISSARIO**

Dott. Giovanni Antonio Fadda